

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo

per i prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP)

Prodotto: ValoreOro di Alleanza

Contratto rivalutabile (Ramo Assicurativo I)

Data di aggiornamento: 30/06/2025

Il DIP aggiuntivo IBIP pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle garanzie finanziarie, alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi e alla loro incidenza sulla performance del prodotto, nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Alleanza Assicurazioni S.p.A. è una società appartenente al Gruppo Generali con sede legale in Piazza Tre Torri, 1 – 20145 Milano (MI) - ITALIA; recapito telefonico: +39 02.40824111; sito internet: www.alleanza.it; indirizzo di posta elettronica: tutelaclienti@alleanza.it; indirizzo PEC: alleanza@pec.alleanza.it ed è iscritta al numero 1.00178 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2024: € 3.159.717.778, di cui risultato economico di periodo € 557.045.192. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato.

Indice di solvibilità (solvency ratio): 276% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa vigente). La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet www.alleanza.it.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel KID con riferimento alle coperture assicurative e garanzie offerte dal prodotto.

**Quali sono le prestazioni assicurative e le opzioni non riportate nel KID?**

PRESTAZIONE PRINCIPALE: non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel KID.

COPERTURA COMPLEMENTARE (facoltativa)

Copertura in caso di lesione o decesso conseguente a infortunio: In caso di lesione dell'Assicurato conseguente a infortunio prima della scadenza della copertura complementare, Alleanza Assicurazioni paga all'Assicurato un indennizzo determinato come una percentuale del capitale assicurato della copertura complementare stessa, definita in base alla tipologia di lesione. In caso di decesso dell'Assicurato conseguente a infortunio prima della scadenza della copertura complementare, Alleanza Assicurazioni paga ai Beneficiari in aggiunta alla prestazione principale, l'intero capitale assicurato della copertura complementare stessa; se il decesso è conseguente a incidente stradale, tale capitale è raddoppiato. Il capitale assicurato della copertura complementare, a scelta del Contraente, è pari al premio unico iniziale versato o al doppio di tale premio fino a un massimo di € 300.000. La durata è fissa e pari a 5 anni.

OPZIONI CONTRATTUALI: Il Contraente può modificare i termini del contratto mediante l'esercizio della seguente opzione:

- **Riscatti parziali:** Se l'assicurato è in vita il Contraente può richiedere riscatti parziali per iscritto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto.

**Che cosa NON è assicurato?**

Rischi esclusi	ASSICURAZIONE PRINCIPALE
	Persone che alla firma della proposta di assicurazione hanno un'età superiore a 85 anni e 6 mesi.
	ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE
	Persone che alla firma della proposta di assicurazione hanno un'età superiore a 75 anni e 6 mesi.

**Ci sono limiti di copertura?**

PRESTAZIONE PRINCIPALE: L'assicurazione principale non prevede né limitazioni né esclusioni.

COPERTURA COMPLEMENTARE

Copertura complementare in caso di lesione o decesso conseguente a infortunio

Esclusioni

Sono esclusi dalla copertura complementare le lesioni e il decesso causati da:

- delitti dolosi compiuti o tentati dal Contraente, dall'Assicurato o dal Beneficiario;
- guida di veicolo o natante a motore senza patente specifica; la copertura è attiva se la patente è scaduta da non più di 6 mesi;
- uso di mezzi di locomozione subacquee e incidenti di volo, al di fuori dei viaggi aerei effettuati dall'Assicurato in qualità di passeggero di linee aeree

- regolari; - partecipazione attiva o non attiva ad atti di guerra, terrorismo, tumulto popolare; - terremoti ed eruzioni vulcaniche, inondazioni; - eventi nucleari; - guida in stato di ubriachezza; - stato di intossicazione dovuto ad abuso di psicofarmaci e uso di sostanze stupefacenti; - pratica di qualsiasi attività sportiva professionale; - pratica di attività sportive pericolose; - partecipazione a corse e gare automobilistiche non di regolarità pura, motociclistiche e motonautiche e alle relative prove e allenamenti. Inoltre sono escluse dall'assicurazione complementare le lesioni subite durante lo svolgimento di attività professionali pericolose.							
 Quanto e come devo pagare?							
Premio	L'importo del premio unico iniziale è scelto dal Contraente nel rispetto degli importi minimi e massimi sotto indicati. È prevista la possibilità di versare premi unici aggiuntivi, con il consenso di Alleanza Assicurazioni. Premio unico iniziale: importo minimo € 5.000 (€ 10.000 se è presente la copertura complementare). Premi unici aggiuntivi: importo minimo € 5.000. Premi complessivi: importo massimo € 1.000.000. Gli importi comprendono i costi e l'eventuale premio per l'eventuale copertura complementare facoltativa. Il premio per la copertura complementare è dovuto annualmente per i primi 5 anni di durata contrattuale ed è determinato in relazione al capitale assicurato scelto: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Capitale assicurato</th><th>Premio annuo copertura complementare</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>premio unico iniziale versato fino a un massimo di € 150.000</td><td>0,45% del premio unico iniziale versato</td></tr> <tr> <td>pari al doppio del premio unico iniziale versato fino a un massimo di € 300.000</td><td>0,75% del premio unico iniziale versato</td></tr> </tbody> </table> Il premio (al netto dei costi e, per il solo premio unico iniziale, dell'eventuale premio premio per la copertura complementare) è investito nella Gestione separata "Fondo Euro San Giorgio". Il contraente versa i premi con uno dei seguenti mezzi di pagamento: assegno bancario non trasferibile intestato ad Alleanza Assicurazioni; bonifico bancario su conto corrente intestato ad Alleanza Assicurazioni, P.O.S. o altri mezzi di pagamento elettronico, se disponibili. Non è possibile versare i premi in contanti.	Capitale assicurato	Premio annuo copertura complementare	premio unico iniziale versato fino a un massimo di € 150.000	0,45% del premio unico iniziale versato	pari al doppio del premio unico iniziale versato fino a un massimo di € 300.000	0,75% del premio unico iniziale versato
Capitale assicurato	Premio annuo copertura complementare						
premio unico iniziale versato fino a un massimo di € 150.000	0,45% del premio unico iniziale versato						
pari al doppio del premio unico iniziale versato fino a un massimo di € 300.000	0,75% del premio unico iniziale versato						
 A chi è rivolto questo prodotto?							
ValoreOro di Alleanza è un prodotto di investimento assicurativo, rivolto a clienti retail o professionali con un bisogno di investimento che punta almeno alla conservazione del capitale, un orizzonte temporale almeno breve (a partire da 4 anni), un profilo di rischio almeno basso, con conoscenza o esperienza almeno sui prodotti assicurativi di investimento (IBIPs) a premio unico – ivi compresi quelli che prevedono più opzioni predefinite tra cui scegliere – collegati a gestioni separate con o senza garanzia di capitale (prodotti rivalutabili di ramo I) e una capacità di sostenere almeno perdite nulle del valore dell'investimento. Per attivare la copertura facoltativa, è necessario che i clienti abbiano manifestato anche un bisogno di protezione.							
 Quali sono i costi?							
Per l'informativa sui costi si vedano le indicazioni contenute nel KID di questo prodotto. Si forniscono le seguenti informazioni di dettaglio: Costi applicati al rendimento della Gestione separata: Durante la prima annualità: trattenuto è pari al valore minore tra il rendimento della Gestione separata "Fondo Euro San Giorgio" diminuito di 3 punti percentuali assoluti con un minimo di 0; e 1,20%. La misura di rivalutazione annua può essere negativa (ad es. rendimento gestione separata: -1,00%; rivalutazione al netto del trattenuto: -1,00%); dalla seconda annualità: trattenuto dell' 1,20%. La misura di rivalutazione annua può essere negativa (ad es. rendimento gestione separata: 1,00%; rivalutazione al netto del trattenuto: -0,20%); in ogni caso, per effetto della garanzia finanziaria, in caso di decesso dell'Assicurato, la somma dei capitali rivalutati non può essere inferiore alla somma dei capitali assicurati iniziali. Costi per riscatto: Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel KID. Costi di intermediazione: Quota parte percepita in media dai distributori, con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto: 4,7%.							
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?							
IVASS o CONSOB	Se il reclamo presentato all'impresa assicuratrice ha esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è disponibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori – Reclami". Per i soli reclami attinenti la corretta redazione dei Documenti contenenti le informazioni chiave (KID), in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi alla CONSOB, Via G.B. Martini, 3 - 00198 Roma, PEC: consob@pec.consob.it, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia e del riscontro fornito dalla stessa. Informazioni sulle modalità di invio sono disponibili nel sito www.consob.it.						
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:							
Mediazione	È obbligatorio ricorrere alla mediazione prevista dalla legge come condizione di procedibilità per le controversie materia assicurativa. L'istanza deve essere inoltrata all'indirizzo PEC alleanza@PEC.alleanza.it o presso la Sede Legale di Alleanza. È possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n.98).						
Negoziazione assistita	E' possibile ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato a Alleanza.						

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Procedura FIN-NET per la risoluzione delle liti transfrontaliere. È possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare la rete FIN-NET rivolgendosi al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di assicurazione (rintracciabile sul sito della Commissione europea: Rete per la risoluzione delle controversie finanziarie: FIN-NET - Commissione europea o https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it).
QUALE REGIME FISCALE SI APPLICA?	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Si riporta di seguito il trattamento fiscale che ai sensi della legge italiana si applica al contratto. Questo trattamento dipende dalla situazione individuale di ciascun contraente (o beneficiario, se diverso) e può anche essere modificato in futuro. Tassazione delle prestazioni assicurate e del riscatto. Le somme pagate da Alleanza Assicurazioni: • a persona fisica in caso di decesso dell'assicurato: sono esenti dalle imposte di successione e, per la parte relativa al rischio demografico, dall'IRPEF; • in caso di vita dell'assicurato: sono soggette a imposta sostitutiva sulla differenza tra la somma dovuta da Alleanza Assicurazioni e la somma dei premi versati dal contraente. Questa imposta sostitutiva non è applicata a soggetti che esercitano attività d'impresa, nonché: • a persone fisiche e a enti non commerciali per i contratti di assicurazione sulla vita stipulati nell'ambito di attività commerciale; • se gli interessati dichiarano a Alleanza Assicurazioni che il contratto è concluso nell'ambito dell'attività commerciale. Tassazione specifica delle coperture complementari: sui premi relativi alle coperture complementari in caso di decesso per infortunio è dovuta una imposta del 2,5%. Il premio delle coperture complementari dà diritto a una detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal contraente. Per poter beneficiare della detrazione è necessario che l'assicurato, se diverso dal contraente, risulti fiscalmente a carico di quest'ultimo. Le prestazioni pagate da Alleanza Assicurazioni per le coperture complementari corrisposte a persona fisica in caso di decesso dell'assicurato sono esenti dall'IRPEF e dall'imposta sulle successioni; se corrisposte a persone giuridiche costituiscono reddito d'impresa.
PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO CON LE SEGUENTI FUNZIONALITA': VERIFICARE I CONTRATTI ATTIVI; CONSULTARE IL VALORE DEL CONTRATTO; VISUALIZZARE E SCARICARE LA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE; CONSULTARE E AGGIORNARE I DATI PERSONALI E I CONSENSI PRIVACY; CHIEDERE IL RISCATTO E VERIFICARE LO STATO DELLA PRATICA.	